

OGGETTO: ATTO AGGIUNTIVO CIG ZC83E00418/2023 - VALUTAZIONE RISCHI FISICI	
Impegno di spesa	€ 12.450,00
Ragione Sociale affidatario	ASQ Sinergie S.r.l. Via Beorchia – 33037 – Pesian di Prato (UD) P.IVA 02331670303
Responsabile Esecuzione Contratto	Eleonora Anut
CIG/CUP	CIG B009093018
Numero Autorizzazione / Data	n. 26 del 25/01/2024
Responsabile del Procedimento	Alessia Mucci

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;*

Richiamato

Il contratto “INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL RSPP – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI SDAG SPA A SOCIO UNICO” CIG ZC83E00418;

Considerato che il presente atto aggiuntivo si rende necessario per quanto previsto dal comma 2 dell’art.181 del D.Lgs.81/2008, il quale prevede che la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici sia programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale. Per quanto riguarda, invece, l’indice di fulminazione, risulta abrogata dal primo giugno 2020 la norma CEI 81-30, norma utilizzata nelle attuali valutazioni. Tali valutazioni, quindi, non sono più valide, dovendo attenersi alla nuova guida CEI 81-29 che rimanda alla norma CEI EN IEC 62858;

Visti l’art. 14 e gli artt. 48 ss. del D. Lgs. 36/2023, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e la disciplina relativa ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;

Visto l’art. 50 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, lettera b) che dispone che si proceda ad “...*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante...*”;

Visto l’art. 17 ed in particolare il comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone che “*prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte...*” ed il comma 2 che statuisce la possibilità di avviare le procedure “...*ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti...*”;

Visto l’art. 1, comma 2 dell’Allegato II.1 il quale dispone che “*La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell’appalto, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali*”;

Dato atto che l’operatore economico per l’affidamento in questione deve possedere i requisiti generali e dunque non rientrare nelle cause di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94 e cause di esclusione non automatica ai sensi dell’art. 95, entrambi del D.Lgs. 36/2023;

Visto il *curriculum* dell’operatore economico dalla cui analisi emerge il possesso, da parte dello stesso, di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai lavori di cui all’oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato, il Responsabile Unico del Procedimento

AUTORIZZA

per le motivazioni sopra espresse di affidare l’incarico di consulenza professionale per la valutazione dei rischi fisici all’operatore economico ASQ Sinergie S.r.l.;

di quantificare la spesa correlata al presente affidamento in **€ 12.450,00**;

di dare atto che la spesa complessiva per l’affidamento trova copertura nei fondi di bilancio di SDAG S.p.A. a socio unico;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società alla sezione “Amministrazione trasparente” nel rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 14 marzo 13 n. 33 ss.mm.ii.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Alessia Mucci